



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 83 DEL 21/08/2017

OGGETTO: BEAT FESTIVAL 2017: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE, DALLE ORE 15,00 DEL 25/08/2017 ALLE ORE 03,00 DEL 28/08/2017 E DALLE ORE 15,00 DEL 01/09/2017 ALLE ORE 03,00 DEL 02/09/2017.

Considerato che:

- nel quadro delle iniziative culturali, musicali ed enogastronomiche patrocinate dall'Amministrazione comunale, nei giorni 25, 26, 27, agosto e 1 settembre 2017 si svolgerà, presso il Parco di Serravalle, la terza edizione della manifestazione denominata "BEAT FESTIVAL 2017", organizzata dall'Associazione Beat 15 di Empoli;
- il programma di tale manifestazione, prevede lo svolgimento di concerti e appuntamenti gastronomici presso il Parco di Serravalle, richiamando pertanto una notevole affluenza di persone, perlopiù di giovane età, provenienti anche dai Comuni limitrofi dell'Empolese Valdelsa;

Preso atto che la manifestazione avrà inizio alle ore 17,00 del 25/08/2017 con proseguimento fino alle ore 03,00 del 28/08/2017 e dalle ore 17,00 del 01/09/2017 fino alle ore 03,00 del 02/09/2017;

Considerato che, data la rilevante presenza di pubblico e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

Visto che nell'area dello stadio e del Parco di Serravalle operano alcuni esercenti il commercio in sede fissa, di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Visti:

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito dalla legge 18/04/2017, n. 48;

- l'art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/10/2012;

- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

O R D I N A

per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano.

DIVIETO ASSOLUTO, dalle ore 15,00 del 25/08/2017 alle ore 03,00 del 28/08/2017, e dalle ore 15,00 del 01/09/2017 alle ore 03,00 del 02/09/2017:

- ALL'INTERNO DEL PARCO DI SERRAVALLE:

- **ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione di cui sopra, di introdurre, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di VETRO e LATTINE;**
- **ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica;**
- **a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.**

- A TUTTI GLI ESERCENTI IN SEDE FISSA con sede rientrante nell'area dello Stadio e del Parco di Serravalle:

- **a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori in vetro e in lattine.**

La somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro o in lattine potrà essere effettuata solo all'interno del locale, la vendita, per asporto, di bevande potrà essere effettuata soltanto in bottiglie di plastica;

La presente ordinanza sarà notificata all'Associazione Beat 15 che, in qualità di soggetto organizzatore, avrà cura di trasmetterla ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattina presenti all'interno del Parco di Serravalle durante la manifestazione, e con sede nell'area dello Stadio e del Parco di Serravalle, i quali dovranno esporre in modo ben visibile il suddetto divieto.

DISPONE

a qualunque attività di cui sopra autorizzata alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, di esporre in modo ben visibile il presente divieto.

dispone altresì, che la presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 15,00 del 25 agosto 2017, sia trasmessa:

- al Prefetto di Firenze;
 - al Questore di Firenze;
 - al Commissariato di P.S. di Empoli;
 - alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
 - alla Guardia di Finanza di Empoli;
 - alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
 - all'Associazione Per il Centro Storico di Empoli;
- sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli ed inviata ai mezzi di informazione.

Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV sono tenute a far rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’albo pretorio dell’Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’albo pretorio dell’Ente.

Per il Sindaco Il Vice Sindaco
MORI FRANCO / ArubaPEC S.p.A.